

ALLEGATO B) alla deliberazione del Consiglio Provinciale N. 110 del 28/11/2006

CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ISTRUTTORIE SOSTENUTE DALLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO

1. SOGGETTI TENUTI AL RIMBORSO

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L.R. n. 37 del 2002, i soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva o di quella urgente di esproprio, del corrispettivo della retrocessione del bene e dell'indennità per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfettariamente secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alla Provincia, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.

La Commissione provvede alla determinazione della indennità definitiva e della indennità urgente di esproprio, come previsto dall'art. 21, comma 15, e dell'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 327 del 2001, su richiesta dell'autorità espropriante.

Nel caso del corrispettivo della retrocessione del bene e in quello dell'occupazione temporanea di aree, come previsto dall'art. 48, comma 1, e dall'art. 50, comma 2, dello stesso decreto, chiunque vi abbia interesse può richiedere la determinazione alla Commissione.

Pertanto sono tenuti al rimborso delle spese istruttorie l'autorità espropriante o il soggetto che vi abbia interesse, il quale, ai sensi delle disposizioni indicate, abbia richiesto alla Commissione una delle determinazioni nei casi indicati dall'art. 25, comma 4, L.R. n. 37 del 2002.

Non è previsto il rimborso delle spese nel caso in cui la Commissione esprima il parere per la determinazione provvisoria della indennità di espropriazione richiesto dall'autorità espropriante ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.P.R. n. 327 del 2001 e nel caso dell'applicazione delle sanzioni per abusi edilizi.

2. OGGETTO DEL RIMBORSO

Il rimborso in oggetto rappresenta una forma di partecipazione al costo complessivo dell'attività amministrativa svolta dalla Commissione, che la legge regionale n. 37 del 2002 pone a carico dei soggetti che richiedono le determinazioni.

Il rimborso è determinato per ogni accertamento relativo alla singola ditta catastale assoggettata alla procedura espropriativa ed è indicato in calce alla determinazione effettuata dalla Commissione.

3. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI

Le modalità di determinazione dei rimborsi forfettari, conformemente ai criteri regionali sanciti con la deliberazione della G.R. n. 750 del 29.05.06, sono le seguenti:

a) **onerosità della attività istruttoria svolta dalla Commissione**

Trattandosi di un rimborso forfettario si individuano tre livelli di onerosità, ciascuno comportante una somma dovuta a titolo di rimborso. Per valutare nel caso concreto a quale livello di onerosità ascrivere la pratica occorre considerare il numero di sedute della Commissione, di trasferte e di sopralluoghi resisi necessari per pervenire alla determinazione, il materiale fornito, ecc..

b) **importi**

Le somme dovute a titolo di rimborso, definite secondo il criterio di cui alla lett. a), sono determinate facendo riferimento alle indicazioni della seguente tabella:

Espropri e Servitù	
Spese istruttorie basse	=250 euro
Spese istruttorie medie	=450 euro
Spese istruttorie alte	=650 euro

4. DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DEL RIMBORSO

Sulla base delle somme sopra stabilite e nell'osservanza dei criteri sopraindicati, la Commissione per singola pratica evasa, in allegato alla determinazione dell'indennità, attribuisce il grado di complessità (basso – medio – alto) indicando, in modo essenziale, le ragioni della propria valutazione. La Commissione potrà disporre inoltre motivatamente l'aumento o la diminuzione di dette somme fino ad un massimo del 30%.

Il Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto determinato dalla Commissione, comunica l'entità delle spese istruttorie, e provvede ad allegare il relativo atto alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio che verrà trasmessa all'Ente competente.

Qualora si proceda all'applicazione della maggiorazione o riduzione percentuale occorre fornire una sintetica motivazione delle ragioni che hanno indotto a tale soluzione.

5. DESTINAZIONE DEI PROVENTI

Le somme introitate a titolo di rimborso delle spese istruttorie vengono iscritte tra le entrate correnti del bilancio di previsione e presentano uno specifico vincolo di destinazione ai sensi dell'art.25, comma 3, L.R. 37 del 2002 ("le somme, versate alle Province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti.").

Le somme pertanto possono essere destinate alla copertura delle seguenti spese:

- gettoni di presenza, compensi e trattamenti di missione per i componenti;
- eventuali consulenze legali e tecniche;
- cancelleria, utenze, spese di locazione;

6. MODALITA' DI RISCOSSIONE

Le somme dovute potranno essere versate secondo una delle seguenti modalità:

- 1) mediante versamento sul C.C. postale;
- 2) mediante versamento su C/C bancario di tesoreria;

In entrambi i casi deve essere specificata la seguente causale: "Rimborso forfettario spese istruttorie Commissione espropri."